

DELIBERA N. 300 /11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ IDEA TV S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO
LOCALE IDEA TV) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n. 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS recante la delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha accertato, in data 26 maggio 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Idea TV S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Idea TV con sede in Roma, via Segni n. 7 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 6 e 9 aprile 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio n. 8/2011 datato 16 maggio 2011 e notificato in data 25 maggio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate, in quanto il giorno 6 aprile 2010, dalle ore 12.24.28 alle ore 12.25.19 circa e il giorno 9 aprile 2010 dalle ore 16.29.36 alle ore 16.30.27 circa è stato trasmesso uno spot pubblicitario avente ad oggetto i prodotti della Tulli Elettronica, non chiaramente riconoscibile come tale e non distinto dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici; in particolare, non risulta inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*pubblicità*" nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario;

RILEVATO che la società Idea TV S.r.l. non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto a questa Autorità con la delibera n. 7/2011/MRTV del 15 luglio 2011, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.066,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP, "*.....le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento*";

CONSIDERATO "*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*", ai sensi dell'art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Idea TV S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Idea TV con sede in Roma, via Segni n. 7 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 6 e 9 aprile 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2 oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio possa trovare accoglimento;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella violazione di una disposizione – art. 3, commi 1 e 2 delibera 538/01/CSP - diretta a garantire l'osservanza della disciplina in materia di comunicazioni commerciali audiovisive nell'interesse degli utenti telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa di euro 3.098,00 (euro tremilanovantotto/00), al netto di ogni onere accessorio, corrispondente alla sanzione per il singolo episodio di violazione pari a euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, in applicazione del principio del cumulo giuridico (art. 8, l. 689/81), moltiplicata per numero due episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Idea TV S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Idea TV con sede in Roma, via Segni n. 7 di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.098,00 (euro tremilanovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 300/11/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 300/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola